

## (REGOLAMENTO)

### **Art. 8 – Contributo Stabilizzazione dell'occupazione**

(punto 4.3 Accordo Regionale per il SOSTEGNO NAL REDDITO Terziario e Turismo)

L'azienda deve presentare ad EBTER domanda redatta su apposita modulistica **entro 30 giorni dalla data di trasformazione** del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Alla domanda devono essere allegati:

1. lettera di assunzione a tempo determinato del lavoratore;
2. lettera di trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore;
3. dichiarazione di non aver fatto ricorso negli ultimi 24 mesi ad ammortizzatori sociali,
4. dichiarazione di non aver proceduto negli ultimi 24 mesi a risoluzioni di rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (GMO);
5. dichiarazione del numero complessivo dei dipendenti in forza e che tale numero dovrà essere superiore all'ultima richiesta di stabilizzazione presentata nell'arco dei 24 mesi precedenti.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta **entro 10 giorni lavorativi**, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBTER richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Il contributo sarà corrisposto al **compimento del dodicesimo mese** del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dietro presentazione delle relative buste paga.

Le suddette iniziative rientrano nel **capitolo di spesa relativo al "Fondo sostegno al Reddito"** e annualmente saranno esclusivamente finanziate entro un limite massimo del **20%** del cosiddetto fondo classificato "Fondo Sostegno al reddito Anni Precedenti" del singolo CST nel rendiconto consuntivo annuale di EBTER; le erogazioni per ogni anno corrente cesseranno a concorrenza del previsto limite annuale del 20%; resta inteso che eventuali importi non spesi in un esercizio rispetto all'importo massimo utilizzabile non potranno in alcun modo essere portati a compensazione negli anni successivi.

Il criterio adottato per la gestione/liquidazione delle pratiche è il criterio della **competenza** per anno di maturazione del requisito (gennaio-dicembre); pertanto la gestione/liquidazione delle stesse avverrà con equa distribuzione delle risorse in proporzione al numero delle pratiche presentate nel corso dell'anno che matureranno il requisito della stabilizzazione entro e non oltre il 31/01 dell'anno successivo.

La segreteria EBTER provvede a segnalare all'azienda l'avvenuta decorrenza del termine utile e richiede i cedolini paga utili a conteggiare il contributo. Tali cedolini dovranno pervenire ad Ebter entro e non oltre il 30° giorno del mese successivo al mese di competenza (data di maturazione del requisito/data di verifica); per le stabilizzazioni che matureranno il requisito nel mese di dicembre i cedolini dovranno pervenire ad Ebter entro e non oltre il 20/01 gennaio dell'anno successivo.

A far data dal 01/08/2023 saranno erogate, per singola azienda, sino ad un massimo di n. 5 stabilizzazioni nel quinquennio mobile. Si intende per quinquennio mobile un lasso temporale pari a 60 mesi, calcolati a ritroso e conteggiati a decorrere dal dodicesimo mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.